



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri BARBERINI e SMACCHI, concernente “Disposizioni per la tutela della salute degli sportivi”.

Relazione

L'art. 32 della Costituzione italiana configura la tutela della salute come un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività.

Tale assunto rappresenta il principio ispiratore della normativa riguardante la tutela sanitaria dell'attività sportiva: a salvaguardia di quanti praticano o intendono praticare attività sportiva, si impone infatti l'accertamento obbligatorio, preventivo e periodico, dell'idoneità all'esercizio della pratica sportiva stessa.

Il panorama normativo in materia evidenzia che il legislatore ha puntato prima di tutto sulla prevenzione: si pensi alla legge riguardante gli sportivi professionisti (L. 91/1981), ai decreti ministeriali contenenti disposizioni sulla tutela sanitaria di tutti gli sportivi, dai professionisti (DM 13 marzo 1995), agli agonisti (DM 18 febbraio 1982), ai non agonisti (DM 28 febbraio 1983) agli atleti disabili (DM 4 marzo 1993).

Nonostante ciò, ancora oggi assistiamo impotenti alla morte di giovani atleti durante lo svolgimento di attività sportive e il fenomeno non riguarda solamente gli atleti professionisti, ma anche coloro che praticano sport a livello amatoriale, che in un certo senso sono più esposti a rischi in quanto beneficiano di minori controlli medici.

Per fronteggiare queste tragiche evenienze, la presente proposta di legge si propone di rafforzare le misure di tutela già contenute nella legge regionale 10 luglio 1998 n. 23 (Tutela sanitaria delle attività sportive), sia con misure a carattere preventivo sia successivo.

Sotto il primo profilo, si introduce l'obbligo di accertamenti diagnostici, propedeutici al rilascio delle certificazioni di idoneità, anche per coloro che praticano attività sportive non agonistiche, al fine di evidenziare situazioni patologiche incompatibili con l'esercizio delle stesse.

Sotto il secondo aspetto, si prevede la messa a disposizione di società e associazioni sportive di apparecchiature mediche idonee al pronto intervento in situazioni di rischio per la vita dello sportivo, anche attraverso lo strumento del contratto di sponsorizzazione.

Inoltre, nella convinzione che un'efficace attività preventiva non può prescindere da una capillare attività educativa e formativa, la presente proposta di legge contiene due disposizioni, l'una a carattere generale, l'altra più specifica.

Da un lato, infatti, si propone l'istituzione della “Giornata per la salute nello sport”, intesa come uno strumento alla portata di tutti e di particolare impatto, diretta a tutta la popolazione, per promuovere la tutela della salute in ambito sportivo.

Dall'altro, si intende proporre uno strumento utile alla lotta contro il doping, il cui



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

diffondersi, non solo a livello agonistico ma anche amatoriale, è sottolineato anche nel Piano Sanitario Regionale 2009-2011. Le motivazioni che spingono gli atleti ad assumere farmaci o a sottoporsi a pratiche mediche in assenza di stati patologici e solo al fine di migliorare la propria prestazione fisica, sono tra le più varie: la necessità di controllare gli stati depressivi o ansiosi legati alla pratica sportiva agonistica (sindrome del campione, nikefobia, paura della sconfitta, ansia pre-gara, ecc.); il consiglio di altri atleti; la lettura di riviste parascientifiche di settore; l'inadeguatezza nel raggiungere il traguardo sportivo prefissato, con il risultato non solo di contravvenire a principi di lealtà e correttezza nelle competizioni, ma anche di esporsi a gravi rischi per la salute.

Nonostante lo Stato abbia dettato una disciplina particolarmente rigorosa in materia (L. 376/2000), il fenomeno è estremamente diffuso, e non solo tra gli sportivi di "alto livello" ma anche tra coloro che praticano sport a livello non agonistico. In questo ambito, la presente proposta di legge impegna la Giunta regionale a formare gli operatori del settore affinché si facciano promotori, in prima persona presso gli atleti, di pratiche sane e corrette nello sport.

Ai medesimi fini è, inoltre, prevista l'istituzione del "Passaporto biologico dello sportivo", strumento attraverso il quale effettuare controlli longitudinali dei valori ematici dei giovani atleti agonisti. In questo modo, la raccolta dei dati durante il periodo di riposo consente di ricostruire il "profilo tipo" di ogni atleta, che diviene il parametro di confronto dei valori che saranno nel tempo rilevati, sia nei periodi di gara sia di allenamento.

La proposta di legge vuole anche valorizzare lo strumento della sponsorizzazione, al fine di attrarre il contributo dei privati in favore degli interventi a sostegno della salute degli sportivi. In particolare, nell'ambito della propria attività, un soggetto privato può corrispondere all'amministrazione denaro o altre utilità (ad esempio servizi, forniture) in cambio di un ritorno di immagine. Nell'ambito del presente progetto di legge, pertanto, la specifica norma sulla sponsorizzazione si riferisce alle più varie forme di contribuzione provenienti da terzi per giungere alla copertura finanziaria degli interventi individuati nel medesimo progetto e di interesse per la collettività.

Disposizioni per la tutela della salute degli sportivi.

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. La Regione, nell'ambito della competenze di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale e dell'articolo 13 dello Statuto regionale, promuove iniziative riguardanti l'educazione e la salute di coloro che praticano attività motorie in considerazione dell'efficacia dello sport, quale valido strumento di prevenzione, recupero e mantenimento del benessere.



Gruppo consiliare
Partito Democratico
I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

2. La Regione, al fine di salvaguardare lo stato di salute di coloro che praticano attività sportive e di innalzare i livelli di sicurezza nello sport, soprattutto con riguardo ai minori, adotta specifiche misure volte a sensibilizzare la popolazione sui temi del benessere, della prevenzione e del controllo nell'attività sportiva, a prevenire danni fisici e psichici per coloro che praticano sport e a garantire un efficace pronto intervento nelle situazioni di emergenza.
3. La presente legge tutela la salute dei praticanti attività sportive sia a livello agonistico sia non agonistico, svolte sia in forma individuale sia collettiva.

Art. 2. Funzioni della Regione

1. La Regione, nella materia regolata dalla presente legge, esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di controllo e di vigilanza previste all'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3, ed inoltre:
 - a) istituisce l'Elenco degli specialisti in medicina dello sport;
 - b) programma i corsi di formazione per gli operatori del settore;
 - c) istituisce il Libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'art. 6;
 - d) nomina i componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità nella pratica sportiva agonistica di cui all'art. 8;
 - e) predispose il censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica di cui all'art. 13;
 - f) istituisce il Registro delle patologie incidenti sulle attività sportive di cui all'art. 14;
 - g) nomina il Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport di cui all'art. 15 e ne coordina l'attività.

Art. 3. Funzioni delle Aziende unità sanitarie locali

1. Le Aziende unità sanitarie locali, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 assicurando in particolare:
 - a) interventi di educazione sanitaria diretti a favorire e diffondere l'attività sportiva e motoria della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica, come mezzo indispensabile di promozione, mantenimento e recupero della salute psicofisica;
 - b) l'accertamento anche periodico e la certificazione di idoneità psicofisica alle attività sportive svolte in forma agonistica;
 - c) l'accertamento, anche periodico, e la certificazione di idoneità generica alle attività sportive svolte in forma non agonistica comprese quelle nell'ambito scolastico;
 - d) l'attività di supporto clinico strumentale per programmi terapeutico-riabilitativi per la popolazione in generale e, in particolare, in favore delle persone disabili;
 - e) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di manifestazioni o competizioni sportive di particolare rilevanza;
 - f) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campo medico sportivo, in collaborazione con la Federazione medici sportivi italiani (F.M.S.I.) e l'Università degli studi



Gruppo consiliare
Partito Democratico
I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

di Perugia.

2. Le Aziende unità sanitarie locali attuano, mediante i competenti servizi di igiene e prevenzione, i compiti di vigilanza nei confronti dei centri privati e degli specialisti che operano nel campo della medicina sportiva, secondo le direttive della Giunta regionale.
3. Le Aziende unità sanitarie locali organizzano i corsi di formazione e aggiornamento professionale programmati dalla Regione per gli operatori del settore.

Art. 4. Controlli sanitari e certificazioni di idoneità

1. La pratica di attività sportive agonistiche e non agonistiche è subordinata al previo controllo sanitario nei termini di cui rispettivamente ai decreti ministeriali 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) e 28 febbraio 1983 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica). In particolare:
 - a) sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all'esercizio delle attività sportive gli atleti che praticano l'attività sportiva in forma agonistica, sulla base della qualificazione attribuita dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti sportivi riconosciuti;
 - b) sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all'esercizio delle attività sportive in forma non agonistica:
 - 1) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
 - 2) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano qualificati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
 - 3) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù nelle fasi precedenti a quelle nazionali.
3. L'accertamento e la certificazione di idoneità può riguardare anche soggetti che, indipendentemente dall'età, praticano o intendono praticare anche in forma non organizzata, attività a carattere motorio formativo o attività fisico ricreative.
4. Il rilascio della certificazione di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica è subordinata all'esito positivo degli accertamenti e degli esami individuati nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
5. Il rilascio della certificazione di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica è subordinata all'esito positivo di specifici accertamenti ed esami ematici e cardiaci, definiti con atto della Giunta regionale e finalizzati ad accertare la sussistenza di eventuali anomalie, patologie o situazioni comunque incompatibili con lo svolgimento di attività sportive.
6. Gli accertamenti di cui al comma 5, sono obbligatori a partire dal sesto anno di età e vanno ripetuti con cadenza annuale. Al costo degli accertamenti e dei controlli si applicano le norme relative al pagamento dei ticket sanitari.

Art. 5. Attuazione degli interventi.



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

1. Ai controlli e agli accertamenti diagnostici, alle visite mediche di selezione e di controllo periodico, al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica provvedono, sulla base di piani annuali preventivi delle prestazioni, anche a seguito del censimento effettuato ai sensi dell'art. 11, le strutture di medicina dello sport pubbliche o private accreditate, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3.
2. Di norma, si procede all'accreditamento nel rispetto del criterio del pari utilizzo della generalità dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge.
3. Sono altresì autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica specialisti in medicina dello sport operanti presso strutture sanitarie non accreditate o ambulatori medici privati, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3. La struttura sanitaria o l'ambulatorio medico devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di organizzazione, struttura ed attrezzatura determinati dalla Giunta regionale in riferimento a quelli generali e specifici previsti per le strutture accreditate che svolgono attività analoghe.
4. Le certificazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e comma 3, redatte in conformità al decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e successive modificazioni, sono rilasciate anche dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Aziende unità sanitarie locali.
5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato un certificato di idoneità predisposto in triplice copia, conforme agli schemi approvati con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, su modello unico regionale.
6. Una copia del certificato di idoneità è consegnata all'interessato o alla società, un'altra è inviata alla Unità sanitaria locale di appartenenza dell'utente. Una copia, unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati, deve essere conservata presso la struttura sanitaria che l'ha rilasciata per almeno cinque anni e tenuta a disposizione per legittima richiesta.
7. Qualora l'interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica ai medici specialisti autorizzati ai sensi del presente articolo, nessun onere può essere posto a carico del Servizio sanitario regionale.

Art. 6. Libretto sanitario sportivo.

1. La Regione istituisce, in collaborazione con il CONI, il Libretto sanitario sportivo personale, ad uso medico sportivo, valevole dieci anni, sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:
 - a) le generalità dell'atleta;
 - b) lo sport o gli sport praticati;
 - c) la società sportiva di appartenenza;
 - d) la data della visita di idoneità;
 - e) gli accertamenti eseguiti;
 - f) l'esito finale della visita;



Gruppo consiliare
Partito Democratico
I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

- g) le visite di controllo;
 - h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.
- Il Libretto sanitario sportivo è rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente, secondo un modello approvato dalla Giunta regionale ed è strettamente personale.
2. Le visite per l'idoneità alla pratica sportiva devono essere effettuate previa esibizione del libretto sanitario, da restituire al completamento della visita medico-sportiva con le annotazioni contenute nel certificato di cui all'art. 5, comma 6.

Art. 7. Tutela sanitaria degli atleti disabili.

1. La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte di atleti disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica che attesti l'eziologia della disabilità.
2. La certificazione di idoneità deve fare riferimento alle attività sportive per gli atleti disabili secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.
3. L'accertamento per gli atleti disabili, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate), comporta un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.

Art. 8. Commissione medica regionale per i ricorsi.

1. Ai soggetti non riconosciuti idonei all'espletamento dell'attività sportiva agonistica viene rilasciato certificato di non idoneità, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
2. In caso di esito negativo degli accertamenti sanitari volti a valutare l'idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, gli interessati possono, entro trenta giorni, proporre istanza di revisione alla commissione sanitaria prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 8 febbraio 1982 e nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. La commissione dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. La commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:
 - a) un medico specialista in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
 - b) un medico specialista in medicina interna o in materie equivalenti;
 - c) un medico specialista in cardiologia;
 - d) un medico specialista in ortopedia;
 - e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.I componenti della commissione possono essere riconfermati.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell'assessorato alla



Gruppo consiliare
Partito Democratico
I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

Sanità.

5. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

6. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti o degli eventuali sostituti.

Art. 9. Adempimenti delle società sportive.

1. Le società sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione degli atleti alle attività sportive, agonistiche e non, alla presentazione di certificazione di idoneità sportiva prevista della presente legge, conservando agli atti la relativa documentazione e verificandone la scadenza e la validità giuridica.

2. Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, controllo medico e di pronto soccorso previsti dal regolamento delle federazioni sportive nazionali ed internazionali. Gli enti organizzatori sono tenuti a comunicare alle Aziende unità sanitarie locali il calendario delle manifestazioni, perché possano essere predisposti eventuali controlli.

Art. 10. Controllo antidoping

1. Le funzioni in materia di controllo antidoping sono esercitate dalle Aziende unità sanitarie locali secondo protocolli sottoscritti d'intesa con l'Università, la F.M.S.I. e con le federazioni sportive nazionali del CONI, secondo le disposizioni della legge 26 ottobre 1975 n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive), del D.M. 5 luglio 1975 e della legge 14 dicembre 2000 n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

2. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti sono a carico di chi richiede il controllo.

3. La Giunta regionale promuove un programma di formazione degli operatori affinché, nell'avviamento alla pratica sportiva, siano fornite informazioni esaustive per contrastare l'uso delle sostanze dopanti, per stimolare una corretta alimentazione degli sportivi, con particolare attenzione ai minori, e per contrastare l'abuso degli integratori alimentari volti ad innalzare il livello della prestazione sportiva.

Art. 11. Passaporto biologico dello sportivo.

1. Ai fini della determinazione del profilo ematologico dell'atleta sia nei periodi di gara che di allenamento, è istituito il Passaporto biologico dello sportivo per gli atleti di età compresa tra i sedici ed i ventiquattro anni che praticano sport a livello agonistico.

2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all'istituzione del passaporto di cui al comma 1.



Gruppo consiliare
Partito Democratico
I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

Art. 12. Strumentazioni mediche

1. La Regione, anche attraverso lo strumento della sponsorizzazione di cui all'articolo 13, concede contributi alle società ed alle associazioni sportive per l'acquisto di apposite strumentazioni mediche salvavita da utilizzare per far fronte a situazioni di emergenza.
2. Con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle strumentazioni di cui al comma 1, nonché le modalità, i tempi ed i criteri per la concessione del contributo, tenendo conto dei seguenti requisiti:
 - a) numero di iscritti;
 - b) età degli iscritti;
 - c) numero delle gare svolte nell'anno precedente a quello di concessione del contributo;
 - d) tipo dell'attività svolta.

Art. 13. Sponsorizzazione

1. La Regione promuove la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, al fine di attrarre il contributo dei privati in favore degli interventi a sostegno della salute degli sportivi.

Art. 14. Censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica.

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture pubbliche e private di medicina dello sport e gli specialisti autorizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica comunicano alla Giunta regionale il numero degli attestati di idoneità e non idoneità rilasciati nell'anno precedente. Entro la medesima data, i comitati provinciali delle singole federazioni sportive del CONI e gli enti di promozione sportiva comunicano alla Giunta regionale divisi per comune e per attività sportiva, il numero dei propri tesserati agonisti che necessitano di certificato di idoneità sportiva.
2. La Giunta regionale cura, anche in forma elaborata ed aggregata, la pubblicazione e la divulgazione dei dati ad essa pervenuti.
3. L'inadempienza a quanto previsto al comma 1 comporta la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento delle strutture. Il rispetto dell'adempimento costituisce elemento di priorità nell'assegnazione agli enti di promozione sportiva ed alle federazioni del CONI dei contributi previsti dall'art. 9, della legge regionale 23 settembre 2009 n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni).

Art.15. Registro delle patologie incidenti sull'attività sportiva.



Gruppo consiliare
Partito Democratico
I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico regionale, apposito registro delle patologie che precludono l'esercizio delle attività sportive ed agonistiche.

Art.16 Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport.

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport per la vigilanza sulle attività svolte in materia di rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica e per il controllo di qualità.
2. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa, ed è composto da:
 - a) due rappresentanti della Regione di cui un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport;
 - b) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici del capoluogo regionale;
 - c) un rappresentante designato su base regionale dalla F.M.S.I.;
 - d) un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell'Assessorato alla sanità.
4. I componenti del comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 17. Istituzione della Giornata regionale per la salute nello sport

1. La Regione, al fine di sensibilizzare sia i soggetti istituzionali che tutti i cittadini sui temi legati alla salute dei praticanti attività sportive, istituisce la Giornata regionale per la salute nello sport, che si celebra ogni anno e la cui data è decisa con atto della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, entro il trentuno gennaio di ogni anno, adotta con proprio atto il programma delle iniziative e degli eventi per la giornata regionale per la salute nello sport. Il programma può prevedere che, per esigenze organizzative, gli eventi si svolgono in un arco temporale anche di più giorni.
3. Il programma di cui al comma 2 viene predisposto, sentito il CONI – Comitato regionale, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.
4. Qualora il CONI – Comitato regionale non rende il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, la Giunta regionale adotta comunque il programma di cui al comma 2.
5. Il programma contiene in particolare:
 - a. le linee guida per la realizzazione della giornata regionale per la salute nello sport;
 - b. la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi e per la relativa concessione, erogazione e rendicontazione, privilegiando, nell'ordine:
 - 1) le iniziative volte a contrastare, soprattutto nei bambini, l'obesità e l'assunzione precoce di droghe ed alcol;
 - 2) e iniziative volte a divulgare le buone pratiche sportive e l'etica nello sport, con



Gruppo consiliare
Partito Democratico
I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

particolare riferimento al problema del doping, anche attraverso incontri/dibattito e workshop;

3) le iniziative volte alla tutela preventiva e successiva della salute dello sportivo, anche attraverso esami gratuiti in loco, materiale informativo sulla prevenzione degli infortuni più frequenti o più gravi;

4) lezioni, corsi e dimostrazioni di misure di pronto soccorso;

5) le iniziative volte a sostenere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi.

Art. 18. Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di valorizzazione e diffusione della cultura della salute e della pratica di attività motorie.

2. Entro il 28 febbraio 2014 e con cadenza annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in merito all'attività svolta dal Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport di cui all'articolo 16, nonché concernente le azioni intraprese da parte della Giunta regionale in relazione a quanto previsto al comma 5 dell'articolo 4, al comma 3 dell'articolo 10, e sui dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 12, 14 e 15.

Art. 19. Norma finanziaria.

1. L'entità della spesa per il finanziamento della presente legge per gli anni 2013 e successivi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

20. Abrogazioni

1. La legge regionale 10 luglio 1998 n. 23 (Tutela sanitaria delle attività sportive), è abrogata.

I Consiglieri
(Luca Barberini)
(Andrea Smacchi)